



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
"ANTONINO PECORARO"
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

(da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità, Allegati al PTOF 2019-2020)

Premessa

Benchè comportamenti associabili al bullismo siano sempre stati presenti nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, la necessità di attivare interventi di prevenzione a scuola è diventata sempre più urgente, considerate le notizie di cronaca legate ad episodi di bullismo - un bullismo sempre più cyber - , che ci arrivano dai mass media. I fenomeni di bullismo riguardano ormai tutte le scuole che, a prescindere dal contesto socio-economico in cui si trovino, sono ormai quotidianamente coinvolte nella gestione e risoluzione di conflitti che possono ascrivere al bullismo.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi, è, quindi, sull'educazione alle differenze che bisognerebbe puntare.

Dal bullismo al cyberbullismo

Per una comune e condivisa attribuzione di significato, si sottolinea che con il termine *'bullismo'* si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"» (Vademecum del Miur 2016); per *'cyberbullismo'* si intende, altresì, «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (L. 127/2017 art. 1) per quanto riguarda il cyberbullismo, la vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche quanto nell'acquistare gli strumenti necessari per gestirle. *Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime*, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli, da una parte sulla conoscenza dei contenuti tecnologici dall'altra sulla conoscenza delle problematiche psicopedagogiche. La prevenzione deve, infine, avvenire intervenendo sulla formazione di docenti, genitori e ragazzi.

Un'atmosfera serena in classe è la condizione indispensabile per favorire l'apprendimento e lo sviluppo di un'intelligenza emotiva. Per creare un ambiente di apprendimento accogliente e socializzante, finalizzato all'educazione e ad una crescita sana dell'individuo, occorre agire su più binari:

- PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

Elementi caratterizzanti dei fenomeni di bullismo

Non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate "bullismo", per poter connotare, infatti, un comportamento come tale, dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

- l'intenzionalità**: il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;
- la pianificazione**: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;
- la persistenza nel tempo**: Il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;
- l'asimmetria nella relazione**: Il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Le caratteristiche che distinguono il cyber bullismo dal bullismo tradizionale, quindi, sono:

- l'anonimato**: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;
- assenza di relazione** tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
- mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;
- spettatori infiniti**: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è "per sempre", la platea si amplia all'infinito.

Le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono:

- Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment**: molestie, parole o comportamenti, rivolti ad una persona attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione**: socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
-
- Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Trickery (inganno) e Outing**: il bullo dopo aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video ricevute

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

I punti più significativi del provvedimento sono i seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo».
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla prosocialità siano essi vittime o bulli.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto viene nominato tra i docenti un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- Ammonizione da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonizione prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) **Culpa del Bullo Minore;**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in educando e vigilando dei genitori;

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

Culpa in vigilando della Scuola.

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Il Dirigente scolastico

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispose sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato interno o esterno.

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina la commissione per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo (formata da referente, Dirigente, animatore digitale, docente – counselor che si occupa dello sportello d'ascolto, docente di sostegno) ;
- cura i rapporti con i servizi territoriali quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse";
- supporta i docenti che segnalano i casi nel valutare l'accaduto ed eventualmente per pianificare l'immediato contrasto a quanto si è verificato.

Il Collegio dei docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- promuove, approva e verifica l'attuazione di tutti i progetti e le azioni volte al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

Il consiglio di classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;

- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I Genitori

- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il regolamento d'istituto e il regolamento in oggetto.

Gli Alunni

- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, se non per finalità didattiche, con esclusivo controllo e responsabilità del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti, sempre sotto il diretto controllo e autorizzazione del docente;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

PROCEDURA – Modalità di segnalazione di casi

Considerato che nel nostro istituto gli alunni sono tenuti a riporre lo smartphone per tutta la mattinata, i comportamenti ascrivibili al cyberbullismo possono quindi essere agiti solo fuori dal contesto e dall'orario scolastico. Se però un docente riceve una segnalazione da parte di un alunno (o di un genitore di un alunno), effettua una prima valutazione sul fenomeno, soprattutto in merito alla continuità e reiterazione dell'azione sospetta, e, coinvolgendo (inizialmente) il referente d'istituto per approfondire l'accaduto, valuta se si tratti di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, cercando di individuare i colpevoli (se non già segnalati) e effettuando una primissima valutazione anche sul comportamento della vittima. Successivamente è necessario coinvolgere immediatamente il Dirigente e i genitori dell'alunno, con i quali concordare un'azione educativa comune. L'indagine dell'equipe, composta da Dirigente, docente interessato, referente, ed, eventualmente, counselor, riguarda l'accertamento dei colpevoli, lo stato psicologico della vittima, le azioni disciplinari da intraprendere.

- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe alla presenza dei genitori degli alunni coinvolti, del DS e del Referente cyberbullismo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;

- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, la crescita di un clima positivo che si basi sulla valorizzazione delle risorse di tutti, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità del caso.

Sanzioni e provvedimenti

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione che privilegino il lavoro di gruppo e che invitino a parlare di sé e delle relazioni (narrazioni orali, scritte, drammatizzazioni, circle time, giochi di ruolo...), lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (affidamento di incarichi quali tutoraggio nei confronti di compagni, assistenza e riordino a scuola...), coinvolgimento nell'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, attività progettuali ecc. . .

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevede anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto se ritenuto opportuno dal consiglio di classe.